CITTÀ DI DALMINE

RiapriAMO Dalmine

Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura di esercizi commerciali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 16 novembre 2026

Articolo 1
Istituzione del fondo per le agevolazioni

1. Il Comune di Dalmine istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura, sul territorio comunale, di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi.

Articolo 2
Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi commerciali riferibili a locali con categoria catastale C/1 (con riferimento esclusivo a locali commerciali con accesso diretto dalla strada adibiti alla vendita al dettaglio, all'erogazione di servizi alla persona e alla somministrazione di cibi e bevande).

2. Le agevolazioni sono applicate agli esercizi commerciali con una superficie catastale inferiore a 300 mq.

Articolo 3
Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) le attività di compro oro, così come definite ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 92;

b) le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) il commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);

2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;

b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4
Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo per l'anno di riapertura e per i due anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. In caso di riapertura il contributo copre fino al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:

- rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;

- nel limite dell'importo annuo di € 1.000,00;
- nei limiti del fondo derivante da risorse correnti non vincolate stanziate nel bilancio di previsione di ciascun esercizio nel rispetto degli equilibri di bilancio. Nel caso in cui, sulla base delle richieste pervenute, l'importo da erogare fosse complessivamente superiore a quello stanziato in bilancio, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

3. L'attività di verifica dei requisiti per l'assegnazione dei contributi è posta in capo all'Ufficio Commercio.

4. A seguito di verifica positiva da parte dell'Ufficio Commercio, l'Ufficio Tributi determina il contributo con apposito provvedimento, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nell'anno considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a quattro mesi nell'anno solare.

5. Il contributo può essere erogato solo dopo aver verificato il regolare avvio e il mantenimento dell'attività alla data di presentazione della domanda. L'erogazione è inoltre subordinata all'assenza di sanzioni amministrative pecuniarie superiori a € 500,00, nonché di sanzioni interdittive strettamente connesse all'attività stessa; sono fatti salvi i soli provvedimenti cautelari di sospensione temporanea finalizzati all'integrazione documentale.

Articolo 5
Presentazione delle domande ed erogazione del contributo

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono trasmettere al protocollo del Comune di Dalmine, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta di contributo sul modello predisposto dal Comune stesso. Le richieste pervenute oltre il termine del 28 febbraio non potranno beneficiare dell'agevolazione. Se il termine cade in un giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2. Entro il mese di dicembre il Comune pubblica sul sito istituzionale un avviso che disciplina le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento.

3. Il contributo sarà erogato annualmente entro il mese di maggio.

Articolo 6
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento ha durata triennale e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2029. Pur cessando l'applicazione del regolamento il 31 dicembre 2029, le sue disposizioni continuano ad applicarsi, per le riaperture ammesse ai sensi del comma 3, fino alla conclusione dei relativi procedimenti, con effetti finanziari a carico del bilancio comunale fino al 31 dicembre 2032.

2. La prima richiesta di contributo potrà essere presentata entro il 28/02/2028 con riferimento ai tributi comunali pagati nell'annualità 2027, mentre l'ultima domanda potrà essere presentata entro il 28/02/2032, fatta salva la proroga di cui all'articolo 5, comma 1, con riferimento ai tributi comunali pagati nell'annualità 2031, fermo restando il periodo minimo di quattro mesi di cui all'articolo 4 comma 4.
3. Non potranno essere presentate domande di contributo per riaperture avvenute in data successiva al 31/08/2029, considerato il requisito minimo di apertura di 4 mesi di cui al precedente articolo 4 comma 4 e la validità del regolamento fino al 31/12/2029.